



COMUNE DI DRO

PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE E LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE

approvazione: deliberazione consiliare n. 44 dd. 27.12.2000
modificazione: deliberazione consiliare n. 42 dd. 25.10.2006

TITOLO I

GENERALITÀ E NORME TECNICHE

TUBAZIONE STRADALE (o RETE PRINCIPALE): per tubazione stradale si intende il complesso delle tubazioni, prevalentemente interrato, posate su suolo pubblico o privato che, partendo dal serbatoio o impianto di captazione o sollevamento, partizione, riduzione o misura, portano l'acqua agli impianti di derivazione di utenza. Esso viene eseguito a cura e criterio del Comune che rimane proprietario e che può attuare tutte le modificazioni, compresi allacciamenti di altri utenti e tutte le manutenzioni opportune.

DERIVAZIONE DI UTENZA: si intende il complesso di tubazioni e apparecchiature idrauliche comprese tra la rete di distribuzione principale (questa esclusa) e gli apparecchi utilizzatori (questi compresi).

La derivazione di utenza si suddivide in:

IMPIANTO ESTERNO: per impianto esterno si intende quel complesso di dispositivi, apparecchiature ed elementi compresi fra tubazione stradale (esclusa) e l'apparecchio di misura di utenza (compreso), costituenti le installazioni necessarie a fornire acqua all'utenza, fermo restando quanto stabilito nell'art. 2 del presente Regolamento. Esso viene eseguito a cura e criterio del Comune che ne rimane proprietario e che può attuare tutte le manutenzioni, ivi compresi gli allacciamenti di altri utenti le modifiche opportune per adeguarlo alle esigenze del servizio. L'esecuzione dell'impianto esterno è subordinata alla preventiva autorizzazione del proprietario degli immobili interessati nonché dei permessi delle autorità competenti, che deve essere prodotta al Comune da parte del richiedente il servizio.

TIPOLOGIA MATERIALI: la rete principale, la derivazione di utenza e l'impianto esterno vengono attuati mediante tubazioni in acciaio certificate allo scopo. Su autorizzazione del Comune possono essere installate tubazioni in altro materiale rispondenti alle normative UNI EN 12201 – UNI EN 1452 e ss.m.i. (polietilene PE 80 e 100 e policloruro di vinile non plastificato PVC-U). L'utilizzo di materiali con le modalità di attuazione sono descritte nell'atto di concessione della fornitura.

IMPIANTO INTERNO: per impianto interno si intende il complesso delle tubazioni ed accessori che distribuiscono l'acqua dall'apparecchio di misura (escluso) agli apparecchi di utilizzazione. L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno sono a carico del proprietario o per esso dell'utente. L'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione devono rispondere ed adeguarsi alla normativa vigente in materia. L'utente non può installare o farsi installare apparecchiature di nessun tipo prima dell'apparecchio di misura di utenza. Eventuali installazioni concordate con il Comune (riduttori di pressione, ecc.) restano a carico dell'utente che dovrà provvedere alla loro manutenzione e che se ne assume la responsabilità.

Nel caso di nuova derivazione di utenza a pettine il contatore va installato sul collettore di derivazione per più utenze private predisposto, dall'Ente Gestore o dal Comune, in fase di realizzazione della rete di distribuzione principale, in idoneo pozzetto di ispezione posto su

suolo pubblico. In tal caso dette derivazioni sono considerate impianto interno in quanto l'impianto esterno (vedi I.) è tutto racchiuso nel predetto pozzetto.

ART. 1 - ENTE GESTORE DEL SERVIZIO

Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile del COMUNE DI DRO è assunto dallo stesso ente in economia.

ART. 2 - MODALITÀ DELLA FORNITURA

Per ottenere la fornitura dell'acqua in uno stabile od immobile non dotato del necessario impianto esterno, il proprietario deve presentare richiesta al Comune, nelle forme previste dalla legislazione vigente, per effettuare l'allacciamento. A tale scopo il Comune, effettuata sul posto la verifica dell'entità e fattibilità delle opere, presenterà al richiedente un'offerta valida 60 giorni, commisurata al valore delle opere necessarie all'esecuzione dell'allacciamento.

Il Comune a seguito del versamento rilascia autorizzazione scritta, ed indicherà in linea di massima, ed in relazione agli impegni esistenti al momento del pagamento del preventivo, la data dell'inizio dei lavori e dell'erogazione dell'acqua, che restano subordinate alle autorizzazioni delle autorità competenti.

ART. 3 - ESECUZIONE LAVORI, GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO ESTERNO

Il Comune ha la facoltà di installare e modificare le varie parti dell'impianto esterno secondo le necessità del servizio con la concessione gratuita delle occorrenti servitù.

Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria degli allacciamenti alla rete idrica eseguiti prima dell'adozione del presente regolamento sono a carico dell'utente per la parte eseguita su proprietà privata ed a carico del Comune per la parte eseguita su suolo pubblico. Gli interventi devono comunque essere concordati con il Comune.

Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria degli allacciamenti alla rete idrica seguiti dopo l'adozione del presente Regolamento sono così ripartiti:

- su strada pubblica a totale carico del Comune;
- su proprietà privata il Comune potrà eseguire, a propria cura e spese, la sostituzione delle tubazioni mentre l'utente dovrà eseguire a proprie spese lo scavo per liberare la tubazione ed il successivo reinterro, secondo le indicazioni fornite dal Comune.

ART. 4 - SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

La fornitura dell'acqua è di norma effettuata a deflusso libero, misurato da apparecchio di misura.

ART. 5 - USI DELL'ACQUA POTABILE

L'acqua potabile viene fornita, previa misurazione a contatore, per uso civile ovvero:

- per USO DOMESTICO, intendendosi come tale tutti gli usi diretti esclusivamente al soddisfacimento dei bisogni tipici dell'unità abitativa e assimilabili; si considera destinata ad uso domestico l'acqua utilizzata per l'alimentazione, per servizi igienici o per altri impieghi ordinari domestici;

- per USO NON DOMESTICO, intendendosi come tali tutti gli usi di ogni genere diversi da quelli domestici quali ad esempio, uffici, negozi, supermercati, ristoranti, bar, alberghi, campeggi, scuole, fornitura temporanea, piccole industrie, attività di allevamento animali. Può inoltre rientrare nell'uso non domestico l'impiego di acqua potabile per orti (fino ad una superficie massima di mq. 300), giardini (individuati come di pertinenza al NCU) solo se è dimostrata l'esistenza di uno specifico impianto interno che distribuisce l'acqua dall'apparecchio di misura (questo escluso) agli apparecchi di utilizzazione ubicati nell'orto e/o nel giardino di pertinenza.

- ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO ANIMALI;

- BOCHE ANTINCENDIO PRIVATE.

L'acqua potabile viene fornita anche per uso pubblico.

TITOLO II

NORME PER LE FORNITURE

ART. 6 - LIMITI DELLA DISTRIBUZIONE

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 ed entro i limiti della potenzialità dei propri impianti e sempre che le condizioni tecniche e di sicurezza non vi si oppongano, il Comune somministra l'acqua potabile a chiunque ne faccia richiesta scritta, intendendosi obbligato con tale atto a sottostare senza riserve ed eccezioni alle condizioni del presente Regolamento.

ART. 7 - CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO

Il Comune ha diritto di esigere dal richiedente, oltre al contributo fisso per l'esecuzione alla presa stradale per ogni allacciamento fissato in £ 300.000 (Euro 154,94), i contributi a fondo perduto relativi alle derivazioni di presa, rifacimenti e potenziamenti della rete, nella misura e con le modalità vigenti all'atto del perfezionamento della domanda di allacciamento.

Per la determinazione dei contributi di allacciamento a fondo perduto si farà riferimento all'elenco prezzi provinciali pubblicato annualmente, ai sensi della Legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26.

ART. 8 - DIRITTO DI RIFIUTO, REVOCA E LIMITAZIONE DELLA FORNITURA

Nel caso di forniture per usi diversi da quello domestico è facoltà del Comune rifiutare o revocare in qualsiasi tempo la fornitura ove si verificano condizioni eccezionali di erogazione o di servizio, o sorgano altri gravi motivi che spetta al Comune valutare. Analogamente il Comune, in caso di deficienza di disponibilità di acqua, dovuta a qualsiasi causa di forza maggiore, potrà imporre ai consumi ed agli usi opportune limitazioni.

ART. 9 - DESTINATARIO DELLA FORNITURA

La fornitura è effettuata, previo rilascio di concessione per la fornitura, a chi occupa l'immobile entro il quale l'acqua potabile deve venire utilizzata a prescindere dal titolo che determina l'occupazione purché siano rispettate le norme di cui agli articoli seguenti. La fornitura può peraltro essere revocata o sospesa in qualsiasi momento da parte del Comune, senza l'obbligo di preventiva disdetta, nel caso venisse accertata l'abusiva o illegittima occupazione dell'immobile.

ART. 10 - DOMANDA DI ALLACCIAMENTO

La domanda di allacciamento alla rete di distribuzione acqua deve essere redatta dal proprietario dello stabile o dell'immobile servendosi degli appositi moduli predisposti dal Comune compilati e corredati dalla eventuale documentazione richiesta in ogni loro parte e deve essere sottoscritta dal richiedente o dal suo legale rappresentante. Nel caso che l'impianto interno non sia già allacciato alla rete stradale la domanda dovrà essere corredata dalla relativa autorizzazione del proprietario o dei proprietari dell'immobile sul quale dovranno essere installate le tubazioni e l'apparecchio di misura.

ART. 11 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA ED ESECUZIONE LAVORI

Ai richiedenti l'allacciamento, la modifica o lo spostamento, sarà fornito un preventivo dei lavori da eseguirsi, formulato sulla base della richiesta presentata e con l'applicazione dei prezzi unitari di cui al presente Regolamento.

Il preventivo verrà consegnato in copia all'utente ed avrà validità di 60 giorni dalla data di invio all'utente.

Si darà luogo all'esecuzione dei lavori richiesti solo a seguito del pagamento della somma indicata in preventivo.

Il Comune si impegna ad eseguire i lavori entro trenta giorni lavorativi dalla data dell'avvenuto pagamento, fatti salvi eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore o a improrogabili esigenze del servizio, e sempre che il richiedente abbia già predisposto le opere di propria competenza.

Trascorsi 60 giorni dalla data del preventivo senza che sia stato possibile dar luogo all'esecuzione dei lavori, il preventivo sarà considerato scaduto e l'utente potrà richiedere la restituzione dell'importo eventualmente già versato.

ART. 12 - MODALITÀ PER IL RECESSO

L'utente che intende recedere dalla concessione per la fornitura deve darne tempestiva comunicazione scritta al Comune, utilizzando appositi moduli predisposti dall'Amministrazione, al fine di ottenere la lettura finale del misuratore, la quale deve aver luogo entro 30 giorni dalla richiesta. Il Comune provvederà al rilievo dell'ultimo consumo e alla chiusura dell'apparecchio di misura.

In mancanza di tale comunicazione l'utente resterà direttamente responsabile solidalmente con l'eventuale subentrante per i corrispettivi dovuti, per tutto il periodo nel quale egli, per la mancata disdetta di cui sopra, continuerà a essere intestatario della fornitura.

ART. 13 - NORME PER L'ESECUZIONE DELLE DERIVAZIONI DI PRESA

Ogni fabbricato o proprietà privata dovrà avere una diramazione separata con una presa d'acqua distinta sul tubo principale.

In casi particolari il Comune ha la facoltà di allacciare più fabbricati con una stessa derivazione di presa (impianto esterno).

Spetta al Comune determinare il diametro e il punto di derivazione della presa ed i diametri e l'ubicazione delle diramazioni fino all'apparecchio di misura.

Spetta inoltre al Comune eseguire qualunque lavoro di costruzione, riparazione o manutenzione dell'impianto esterno così come stabilito dall'art. 3.

Spetta invece all'utente richiedente, in accordo e secondo le indicazioni dei tecnici del Comune addetti al lavoro, provvedere all'esecuzione delle opere murarie, degli scavi e dei reinterri necessari per la costruzione degli impianti di derivazione, attuati su proprietà privata. A giudizio insindacabile del Comune le derivazioni, esclusa la presa stradale, possono essere fatte eseguire in tutto o in parte agli interessati.

ART. 14 - PROPRIETÀ DELLA CONDOTTA

Le condotte stradali, anche se costruite a spese e con contributo a fondo perduto degli utenti, e le derivazioni, anche se costruite col contributo degli utenti, sono di proprietà del Comune fino all'apparecchio di misura compreso. Restano invece di proprietà privata, col carico della manutenzione ed ogni connessa responsabilità, le tubazioni dell'impianto interno poste tra l'apparecchio di misura e gli apparecchi di utilizzazione. Il Comune si riserva il diritto di allacciare altri utenti, purché non venga compromessa la regolarità di fornitura ai primi, sulle derivazioni di presa posate sul suolo pubblico come sulle parti esistenti in proprietà privata, senza che ciò dia luogo ad alcun risarcimento o indennizzo a favore del proprietario interessato, salvo il ripristino delle condizioni della proprietà stessa.

Art. 15 - DIVIETO DELL'UTENTE DI MODIFICARE L'IMPIANTO ESTERNO

Non è consentito agli utenti o ad altri, sotto pena del pagamento dei danni, manomettere, manovrare e comunque modificare alcuna parte dell'impianto esterno, salva ogni riserva da parte del Comune di esperire ogni altra azione a norma di legge. Le manutenzioni e riparazioni alle opere murarie su proprietà restano a carico dell'utente o del proprietario. Per la riparazione di guasti sulle derivazioni, provocati dagli utenti o da terzi il Comune si riserva il diritto di risarcimento dei danni. A chiunque estraneo al Comune è fatto divieto di manomettere, spostare, modificare ecc. le derivazioni di presa o di parti di esse e/o di eseguire opere che ne compromettano l'utilizzo o l'accessibilità.

ART. 16 – SUBENTRO DELL'UTENZA

In caso di passaggio del prelievo dell'acqua da un utente con regolare concessione per la fornitura ad un altro soggetto, quest'ultimo deve effettuare richiesta scritta al Comune per ottenere regolare benessere di subingresso.

ART. 17 - VARIAZIONI DELLE TARIFFE E DEL REGOLAMENTO

Nel caso di modificazioni delle tariffe di fornitura o delle norme del presente Regolamento e relativi allegati, da parte degli organi competenti, il Comune darà comunicazione all'utente mediante la pubblicazione della delibera all'Albo. Se l'utente non recede dalla concessione per la fornitura entro 30 giorni dall'ultimo della pubblicazione, le modifiche si intendono tacitamente accettate. Fino alla data del recesso l'utente dovrà osservare le variazioni intervenute.

ART. 18 - INTERRUZIONI E IRREGOLARITÀ DI SERVIZIO

Il Comune non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni o diminuzioni di fornitura come pure per le oscillazioni di pressione dovute a causa di forza maggiore, eventi fortuiti, incidenti, scioperi, necessità di lavori o casi analoghi, anche se non comunicati all'utenza. In nessuno di tali casi l'utente avrà diritto ad abbuoni, risarcimento danni, rimborsi di spese.

ART. 19 - RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE SULL'USO E CONSERVAZIONE DELLA DERIVAZIONE

L'utente è consegnatario dei materiali e delle apparecchiature del Comune posti sulla proprietà privata ed ha l'obbligo di avere cura della loro conservazione. Egli è responsabile ed è tenuto al risarcimento di ogni danno arrecato. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso l'utente o terzo per i danni che eventualmente potessero derivare dal cattivo uso dell'acqua. Le responsabilità civili e penali verso chiunque, inerenti e conseguenti alla cattiva e difettosa efficienza delle derivazioni di presa poste in proprietà privata fanno capo esclusivo al proprietario dell'immobile ove sono collocate o all'utente, quando l'uno o l'altro abbiano mancato di richiedere il tempestivo intervento del Comune per la riparazione dei danni comunque provocati o verificatisi e rilevabili con la normale diligenza.

ART. 20 - CONSUMI ABUSIVI

E' vietato l'uso dell'acqua per gli usi diversi da quelli contenuti nella concessione per la fornitura. L'utente è responsabile verso il Comune dell'effettivo impiego dell'acqua secondo l'uso dichiarato.

L'Utente che utilizza l'acqua in modo diverso da quello dichiarato è tenuto al pagamento dell'eventuale maggiore tariffa per il periodo minimo di un anno o dalla data di inizio della fornitura, se questa risale a data antecedente fatto salvo l'esperimento dell'azione giudiziaria.

ART. 21 - INTERVENTI DEL COMUNE PER RAGIONI DELL'UTENTE

Qualora per ragioni imputabili all'utente, sia necessario intervenire sugli impianti, l'utente è tenuto a rimborsare al Comune le spese sostenute.

ART. 22 - TARIFFE DI VENDITA E DIRITTI FISSI

La politica tariffaria del Comune si ispira all'obiettivo della copertura del costo del servizio. Le tariffe, determinate dall'Organo comunale competente nelle forme di legge, costituiscono il corrispettivo per il servizio di captazione, adduzione e distribuzione dell'acqua potabile. Le stesse sono determinate tenendo conto del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza dell'eventuale remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia.

Le relative deliberazioni saranno considerate ad ogni effetto quali norme integrative al presente Regolamento.

ART. 23 - MISURA DELL'ACQUA

Il consumo di acqua viene normalmente misurato mediante apparecchio di misura che verrà, di norma, installato per ogni utenza. Sono ammesse forniture forfait, senza apparecchio di misura, per le bocche antincendio.

L'utente è tenuto al pagamento di una quota fissa annua, determinata dalla Giunta Provinciale, per la lettura o la manutenzione del contatore.

La lettura dei contatori è eseguita periodicamente secondo turni stabiliti dal Comune. Deve essere garantita comunque una lettura annuale.

L'Ente può richiedere all'utente l'autolettura dei consumi.

L'utente si obbliga a permettere sempre il libero accesso ai propri locali, sia per dette operazioni, sia per ispezioni agli impianti o per altre esigenze di servizio, alle persone a ciò incaricate, munite di distintivo o di tessera di riconoscimento.

ART. 24 - PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo di consumo e delle altre spettanze va effettuato entro i termini indicati in bolletta.

Se il pagamento avesse luogo oltre i termini di cui sopra, l'Ente gestore ha diritto di esigere, oltre all'importo dovuto, anche gli interessi per ritardato pagamento valutati nella misura del tasso ufficiale di sconto del momento, incrementato di 3,5 punti percentuali. La morosità, qualora protratta per un periodo di oltre 30 giorni dalla data di scadenza indicata in bolletta, dà diritto all'Ente gestore di procedere alla limitazione dell'erogazione dell'acqua (diaframma tarato), con preavviso di 15 giorni da comunicare tramite raccomandata A.R., addebitando la relativa spesa all'utente stesso.

L'utente moroso non può pretendere risarcimento, di danni derivanti dalla limitazione dell'erogazione ed è tenuto a sostenere le spese eventuali per il ripristino della regolarità della fornitura.

ART. 25 - APPARECCHI DI MISURA E CONTROLLO

Gli apparecchi di misura sono di proprietà del Comune. Il tipo ed il calibro di essi sono stabiliti dal Comune stesso in relazione al tipo della fornitura ed al prevedibile fabbisogno dell'utente. Il Comune ha la facoltà di cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno. I cambi o spostamenti eseguiti su richiesta o per fatto dovuto all'utente sono eseguiti a spese dell'utente stesso.

Il costo di acquisto dei misuratori viene recuperato mediante l'ammortamento.

ART. 26 - POSIZIONE E CUSTODIA DEGLI APPARECCHI DI MISURA

Gli apparecchi di misura sono collocati nel luogo e nella posizione più idonei stabiliti dal Comune, a suo insindacabile giudizio, e di facile accesso agli addetti del Comune. Nei casi di proprietà recintate, i punti di consegna e di misura vengono possibilmente localizzati al limite della proprietà in idoneo manufatto con diretto accesso da strada aperta al pubblico. Gli apparecchi misuratori possono essere rimossi o spostati solamente dal Comune ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati. A monte ed eventualmente anche a valle dell'apparecchio di misura viene collocato inoltre, a cura del Comune, un rubinetto di arresto. Nel caso in cui l'utente modifichi la disposizione e l'uso del locale in cui è collocato l'apparecchio di misura deve darne immediata comunicazione al Comune, il quale provvederà agli eventuali spostamenti a spese dell'utente. Il Comune ha facoltà di imporre il cambiamento di posto dell'apparecchio di misura a spese dell'utente qualora l'apparecchio di misura stesso venga a trovarsi in luogo per qualsiasi ragione ritenuto pericoloso o non adatto a giudizio del Comune. Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito suggello di garanzia apposto dal Comune. La manomissione dei suggelli da parte dell'utente e qualunque altra operazione da parte sua destinata ad alterare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore possono dar luogo alla revoca della fornitura, salva ogni altra azione del Comune. I fatti di cui sopra saranno senz'altro attribuiti all'utente quando l'apparecchio misuratore è installato nei locali di suo uso esclusivo.

ART. 27 - GUASTI AGLI APPARECCHI DI MISURA ED ACCESSORI

L'utente è il consegnatario degli apparecchi di misura installati nei locali di sua pertinenza, con l'obbligo di sottostare a tutte le spese occorrenti per le riparazioni o sostituzioni a lui imputabili, compresa la rottura per gelo. Nel caso di guasti o manomissioni l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Comune affinché questa possa provvedere alle relative riparazioni o sostituzioni.

ART. 28 - LETTURA DEGLI APPARECCHI DI MISURA

La lettura degli apparecchi di misura viene normalmente eseguita ad intervalli regolari. Qualora, per causa dell'utente, non sia stato possibile eseguire due successive letture dell'apparecchio di misura può essere disposta la chiusura dell'utenza, la quale potrà essere riaperta soltanto dopo aver effettuato la lettura e dopo che l'utente abbia provveduto al pagamento dei consumi e delle spese. Il Comune ha comunque facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari a sua discrezione.

ART. 29 - IRREGOLARE FUNZIONAMENTO DELL'APPARECCHIO DI MISURA

Qualora sia stata riscontrata irregolarità di funzionamento dell'apparecchio di misura, il consumo dell'acqua, per tutto il tempo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio e fino alla sostituzione di esso, è valutato in base alla media del consumo

giornaliero verificatosi nell'anno precedente, oppure in base a quella del periodo di fatturazione precedente, se l'Utente usa l'acqua da meno di un anno.

E' fatta salva una maggiorazione del 30% quando risulti che il difettoso o mancato funzionamento del misuratore è dovuto a guasto imputabile all'Utente.

Nei casi di manomissione del apparecchio di misura, da attribuirsi a colpa dell'utente o quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è determinato dal Comune su accertamenti tecnici insindacabili.

ART. 30 - VERIFICA DEGLI APPARECCHI DI MISURA A RICHIESTA DELL'UTENTE

Quando un utente ritenga erronee le indicazioni dell'apparecchio di misura può richiederne la verifica al Comune, eventualmente in contraddittorio con un tecnico di sua fiducia.

Se la verifica conferma l'inconveniente lamentato dall'utente le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico del Comune, il quale disporrà il rimborso di eventuali errate esazioni, limitatamente al periodo di lettura immediatamente precedente a quello in cui ha luogo l'accertamento. Se invece la verifica comprova l'esattezza dell'apparecchio di misura entro i limiti di tolleranza previsti dal D.P.R. 23/08/1982 n. 854 per quanto applicabile, il Comune addebita le spese di verifica; in tal caso non si procederà naturalmente ad alcuna rettifica dei consumi.

TITOLO III

NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI

ART. 31 - PRESCRIZIONI E COLLAUDI

Le installazioni interne private hanno inizio immediatamente dopo gli apparecchi di misura e comprendono tutti i tubi con i loro rispettivi accessori. Le installazioni interne private sono eseguite a cura e spese del proprietario o dell'utente, che ne hanno la piena responsabilità e ne curano la relativa manutenzione. Per la loro esecuzione il proprietario e/o l'utente si affidano ad installatori di loro fiducia, regolarmente iscritti alla Camera di Commercio od alle Associazioni Artigianali che dimostrino competenza, esperienza tecnica, capacità organizzative e che assumano le responsabilità che possono loro derivare da eventuali danni a persone o cose conseguenti a deficienze degli impianti interni da essi eseguiti. Gli installatori, nell'esecuzione dei lavori, devono attenersi alle norme generali obbligatorie esistenti, nonché a quelle suggerite dall'esperienza e dalla tecnica del particolare settore. Il Comune può non concedere ed in qualsiasi momento sospendere la fornitura qualora Organi riconosciuti dalla legge dichiarassero non idonei gli impianti interni per l'uso dell'acqua. Il Comune si riserva di formulare le prescrizioni speciali che riterrà necessarie e di verificare gli impianti interni prima che siano posti in servizio o quando lo crede opportuno, senza che da ciò derivi per essa assunzione di alcuna responsabilità presente o futura. Qualora tali installazioni non risultassero conformi alle norme, o non offrirono sufficienti garanzie, il Comune potrà rifiutare o sospendere la fornitura.

ART. 32 - ALTRE NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

Negli impianti interni l'utente deve sempre comunque osservare le seguenti norme:

- a) le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili devono essere messe in opera a profondità non inferiore ad un metro dal piano terra, a sufficiente distanza dai canali d'acqua di rifiuto, di adduzione gas ed a quota ad essi superiore;
- b) nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da essere sufficientemente protette dall'azione del gelo e del calore, quindi non in vicinanza di superfici riscaldate;
- c) nessuna tubazione dell'impianto interno potrà sottopassare od essere posta entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili. Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, dette tubazioni dovranno essere protette da tubo guaina a tenuta idraulica;
- d) nei punti più depressi delle condotte dovranno essere installati rubinetti di scarico, ogni colonna montante deve avere alla base, oltre al rubinetto di scarico, anche un rubinetto di intercettazione;

- e) è vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o comunque commiste; è ugualmente vietato il collegamento delle tubazioni di acqua potabile con apparecchi e cacciate per latrine, senza interposizioni di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante;
- f) l'impianto interno dovrà essere isolato elettricamente dalla rete stradale mediante appositi giunti dielettrici e non potrà essere utilizzato, come presa di terra per il collegamento ad apparecchi elettrici;
- g) è vietato l'inserimento diretto di pompe di sollevamento sulle tubazioni derivate da quelle stradali; all'interno dell'edificio è possibile installare pompe di sollevamento purché gli impianti siano costruiti in modo da impedire il ritorno in rete dell'acqua pompata anche in caso di guasto; gli schemi dell'impianto di pompaggio possono essere richiesti e verificati dal Comune;
- h) per l'installazione di serbatoi, nei casi si renda indispensabile l'accumulo di acqua, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno di acqua per sifonamento;
- i) al fine di evitare reflussi d'acqua con possibili conseguenze inquinanti per l'acquedotto potabile l'utente dovrà premunirsi ed installare sui suoi impianti per i quali la concessione diretta alle rete pubblica è da ritenersi pericolosa, dei sistemi di disconnessione; esempi di impianti su cui l'utente è comunque tenuto ad installare il disconnettore:
- impianti di riscaldamento;
 - impianti di condizionamento e trattamento dell'aria;
 - impianto di trattamento dell'acqua;
 - piscine;
 - impianti antincendio a mezzo Spinkler e lance;
 - impianti di irrigazione automatica;
 - macchine di lavaggio per tintorie;
 - impianti di dosaggio automatico di acque e sostanze medicamentose in allevamenti zootecnici;
 - impianti antincendio con sostanze schiumogene;
 - apparecchiature dentistiche;
 - impianti centralizzati di pulizie ad alta pressione;
 - protezioni di apparecchi di misura di laboratorio;
 - protezioni reparti di degenza infettivi;
 - autoclavi di sterilizzazione;
 - lavatrici industriali;
 - acquedotti privati sia da sorgente che da pozzo;
 - impianti antincendio con collegamento motopompa.

ART. 33 - MODIFICHE

Il Comune può richiedere in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni o che fossero imposte da esigenze di corretta misura o da esigenze di sicurezza e l'utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli verranno prescritti.

In caso d'inadempienza il Comune ha facoltà di sospendere l'erogazione finché l'utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dalla osservanza degli obblighi contrattuali.

ART. 34 - PERDITE, DANNI, RESPONSABILITÀ

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sui consumi di acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo l'apparecchio di misura da qualunque causa prodotte, né il Comune può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni a persone o cose che potessero derivare da deficienze degli impianti interni, anche se tali deficienze venissero rilevate dal proprio personale.

ART. 35 - VIGILANZA

Il Comune ha sempre diritto di far ispezionare dai suoi dipendenti in qualsiasi momento gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua nell'interno della privata proprietà. I dipendenti hanno pertanto la facoltà di accedere nella privata proprietà, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale, sia in rapporto al presente Regolamento e da quanto stabilito nella concessione per la fornitura. In casi di opposizione o di ostacolo il Comune si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano potuto aver luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente. Il Comune si riserva altresì la facoltà di verificare gli impianti, di prescrivere modifiche, di sospendere la fornitura a quelle installazioni che non corrispondessero alle norme di sicurezza ed alle direttive del presente regolamento, o non offrirono sufficienti garanzie. Resta infine salvo il diritto del Comune di revocare la concessione per la fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi suo credito comunque maturato nei casi precedentemente previsti.

TITOLO IV

IMPIANTI PARTICOLARI

ART. 36 - IMPIANTI PER USO PUBBLICO

Sono considerati impianti per usi pubblici:

- a) le fontane pubbliche;
- b) le bocche di innaffiamento di strade e giardini pubblici ed impianti di proprietà comunale;

c) le bocche antincendio (idranti) impiantate sul suolo pubblico o comunque riconosciute di uso pubblico.

Per gli usi di cui alle lettere a), b), le erogazioni avvengono previa misurazione con contatore mentre l'erogazione di cui alla lettera c) è distribuita senza contatore.

È fatto divieto di prelevare acqua:

- dalle fontane pubbliche per usi diversi da quelli potabili domestici e comunque con sistemi che ne impediscano il libero deflusso;
- dalle bocche di innaffiamento di strade, giardini pubblici se non dalle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate;
- dalle bocche antincendio se non per spegnimenti d'incendi.

Eventuali deroghe al predetto divieto dovranno essere richieste in forma scritta e potranno essere rilasciate dal Comune, in casi particolari ed a suo insindacabile giudizio, sempre in forma scritta, con addebito anche forfetario dei consumi. Il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti elencati alle precedenti lettere a), b).

ART. 37 - BOCHE ANTINCENDIO PRIVATE

Per l'alimentazione di bocche antincendio viene stipulato un apposito contratto distinto da quello relativo ad altri usi.

L'utente al momento della richiesta di allacciamento dell'utenza antincendio deve consegnare all'Ente gestore copia del progetto vistato dall'Ispettorato Provinciale Antincendi dal quale risultino il numero e il tipo degli idranti e deve comunicare il quantitativo dei litri/secondo erogabili. In caso di variazioni l'utente dovrà provvedere altresì al tempestivo aggiornamento della copia depositata presso l'Ente gestore. In caso di inadempimento l'Ente gestore ha diritto di applicare all'utente, per ogni bocca antincendio non prevista dal contratto stipulato, il doppio della tariffa per la durata di un anno.

Agli apparecchi di manovra per le bocche antincendio viene applicato dall'Ente gestore uno speciale sigillo.

L'utente ha diritto di servirsi della bocca antincendio esclusivamente nei casi di incendio e nei casi specificamente previsti nel contratto.

Quando abbia fatto uso di una bocca antincendio, l'utente deve darne comunicazione all'Ente gestore entro 24 ore, affinché questo possa provvedere alla ulteriore sigillatura.

Per le bocche antincendio è previsto il versamento di un canone fisso annuo che verrà stabilito dall'Organo comunale competente.

ART. 38 – FORNITURE PARTICOLARI

L'Ente gestore può fornire l'acqua a pagamento a imprese di spettacoli viaggianti, luna park, circhi equestri, associazioni e comitati che allestiscono occasionalmente manifestazioni sportive, culturali ecc.

Tale fornitura è strettamente limitata al periodo indicato nell'apposita richiesta che deve essere presentata all'Ente gestore dal responsabile dell'impresa, o associazione o comitato per il perfezionamento del contratto, sia per quanto concerne il corrispettivo per il consumo dell'acqua, sia per le spese di allacciamento e stacco.

E' comunque fornita l'acqua, a pagamento, alle imprese che eseguono lavori per la costruzione di stabili o per la conduzione di cantieri. La durata della fornitura è quella prevista nelle relative autorizzazioni o concessioni edilizie.

Al termine dei lavori o alla chiusura del cantiere, comunque entro i termini previsti nelle sopra menzionate autorizzazioni o concessioni edilizie, l'impresa è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'Ente gestore.

All'atto della firma del contratto di fornitura il richiedente deve versare all'Ente gestore, qualora non sia già stato fatto, il contributo a fondo perduto di cui all'art. 7 del presente regolamento, aumentato delle spese fisse per la stipulazione del contratto e della somma a titolo di anticipo sui consumi.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 39 - INFRAZIONE

Le infrazioni alle norme del presente Regolamento vengono rilevate dagli addetti del Comune e danno diritto al Comune stesso di applicare all'utente le sanzioni seguenti, in dipendenza della gravità dell'infrazione:

- a) penalità nella misura vigente al momento dell'infrazione e recupero delle somme presumibilmente frodate;
- b) limitazione dell'erogazione dell'acqua (diaframma tarato) qualora il pagamento avesse luogo oltre 30 giorni dalla data di scadenza indicata in bolletta;
- c) procedura in sede civile e penale.

ART. 40 - AUTORIZZAZIONI PER IL PASSAGGIO DELLE CONDOTTE

L'utente è tenuto a concedere il diritto di servitù gratuita per il passaggio, l'appoggio, e l'infissione di quanto è necessario per l'esercizio delle somministrazioni, servano le stesse all'utente, a terzi o ai bisogni del Comune. L'utente si impegna a sottoscrivere i formali atti di costituzione delle servitù, a richiesta del Comune. Nel caso di disdetta o di cessazione degli obblighi qui reciprocamente assunti, l'utente non avrà diritto di pretendere la rimozione dai propri immobili degli infissi e delle installazioni del Comune, destinati alla fornitura nei confronti di altri utenti. Eventuali ulteriori interventi, determinati a seguito di motivate esigenze, verranno eseguiti con oneri a carico dell'utente successivamente allacciato.

ART. 41 - TASSE ED IMPOSTE

Qualunque tassa che venisse istituita sulle forniture di acqua, sugli impianti e sugli apparecchi sarà ad esclusivo carico dell'utente, così come le spese di bollo ed ogni altra tassa gravante sulla concessione per la fornitura.

ART. 42 - APPLICABILITÀ DEL DIRITTO COMUNE

Per quanto non previsto nel presente Regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

ART. 43 - OBBLIGATORIETÀ

Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti del Comune. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni concessione per la fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'utente il diritto di averne copia all'atto del rilascio della concessione per la fornitura stessa od in caso di subingresso.

ART. 44 - CONTESTAZIONI GIUDIZIARIE

Il foro competente per eventuali contestazioni giudiziarie relative, inerenti e conseguenti alla fornitura ed in generale alla esecuzione del presente Regolamento è quello di Rovereto. Il Comune riconoscerà, in caso di contestazioni, le sole comunicazioni fatte per iscritto. Il domicilio dell'utente si intende eletto, a tutti gli effetti, nel luogo ove avviene la fornitura.

ART. 45 - NORMA TRANSITORIA

Con l'approvazione del presente Regolamento cesseranno di avere effetto tutte le precedenti norme e discipline intorno alla distribuzione dell'acqua che vi fossero contrarie. Le utenze che sono in contrasto con le norme del presente regolamento dovranno adeguarsi allo stesso entro i termini stabiliti dalle Leggi in vigore e comunque entro anni uno dall'entrata in vigore del presente Regolamento. Se il contrasto riguarda l'uso dell'acqua potabile, la regolarizzazione dovrà avvenire entro mesi tre.

I N D I C E

TITOLO I GENERALITÀ E NORME TECNICHE

| | |
|---|--------|
| Art. 1 – Ente gestore del servizio | pag. 2 |
| Art. 2 – Modalità della fornitura | pag. 2 |
| Art. 3 – Esecuzione lavori, gestione e manutenzione impianto esterno..... | pag. 2 |
| Art. 4 – Sistema di distribuzione dell'acqua..... | pag. 2 |
| Art. 5 – Usi dell'acqua potabile | pag. 2 |

TITOLO II NORME PER LE FORNITURE

| | |
|--|--------|
| Art. 6 – Limiti della distribuzione..... | pag. 3 |
| Art. 7 – Contributi di allacciamento..... | pag. 3 |
| Art. 8 – Diritto di rifiuto, revoca e limitazione della fornitura | pag. 4 |
| Art. 9 – Destinatario della fornitura | pag. 4 |
| Art.10 – Domanda di allacciamento | pag. 4 |
| Art.11 – Istruttoria della domanda ed esecuzione lavori..... | pag. 4 |
| Art.12 – Modalità per il recesso..... | pag. 5 |
| Art.13 – Norme per l'esecuzione delle derivazioni di presa..... | pag. 5 |
| Art.14 – Proprietà della condotta | pag. 5 |
| Art.15 – Divieto dell'utente di modificare l'impianto esterno..... | pag. 6 |
| Art.16 – Subentro dell'utenza..... | pag. 6 |
| Art.17 – Variazioni delle tariffe e del regolamento | pag. 6 |
| Art.18 – Interruzioni e irregolarità di servizio | pag. 6 |
| Art.19 – Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione | pag. 7 |
| Art.20 – Consumi abusivi | pag. 7 |
| Art.21 – Interventi del Comune per ragioni dell'utente..... | pag. 7 |
| Art.22 – Tariffe di vendita e diritti fissi | pag. 7 |
| Art.23 – Misura dell'acqua | pag. 8 |
| Art.24 – Pagamenti | pag. 8 |
| Art.25 – Apparecchi di misura e controllo..... | pag. 8 |
| Art.26 – Posizione e custodia degli apparecchi di misura | pag. 9 |

| | |
|--|---------|
| Art.27 – Guasti agli apparecchi di misura ed accessori | pag. 9 |
| Art.28 – Lettura degli apparecchi di misura..... | pag. 9 |
| Art.29 – Irregolare funzionamento dell'apparecchio di misura..... | pag. 9 |
| Art.30 – Verifica degli apparecchi di misura a richiesta dell'utente | pag. 10 |

TITOLO III

NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI

| | |
|---|---------|
| Art.31 – Prescrizioni e collaudi..... | pag. 10 |
| Art.32 – Altre norme di comportamento relative alla costruzione e manutenzione degli impianti.... | pag. 11 |
| Art.33 – Modifiche..... | pag. 12 |
| Art.34 – Perdite, danni, responsabilità..... | pag. 12 |
| Art.35 – Vigilanza..... | pag. 13 |

TITOLO IV

IMPIANTI PARTICOLARI

| | |
|--|---------|
| Art.36 – Impianti per uso pubblico | pag. 13 |
| Art.37 – Bocche antincendio private..... | pag. 14 |
| Art.38 – Forniture particolari | pag. 14 |

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE

| | |
|---|---------|
| Art.39 – Infrazione | pag. 15 |
| Art.40 – Autorizzazione per il passaggio delle condotte | pag. 15 |
| Art.41 – Tasse ed imposte..... | pag. 15 |
| Art.42 – Applicabilità del diritto comune | pag. 15 |
| Art.43 – Obbligatorietà | pag. 16 |
| Art.44 – Contestazioni giudiziarie | pag. 16 |
| Art.45 – Norma transitoria | pag. 16 |